

Provincia di Sassari

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 59 del 27/11/2018

OGGETTO: UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

IL SINDACO

Premesso che la Città di Alghero ha spesso ospitato attività circensi e mostre zoologiche itineranti con esibizioni di animali, contribuendo a fornire alla cittadinanza spunti di divertimento ed evasione, con spettacoli apprezzati soprattutto dai bambini.

Visto che negli ultimi anni è considerevolmente cresciuta, nella nostra Città, la sensibilità dell'opinione pubblica nei riguardi all'utilizzo degli animali da parte dei circhi coinvolgendoli negli spettacoli, violandone di fatto il naturale comportamento e l'indole.

Visto che questi spettacoli con animali del circo tradizionale sono stati di recente oggetto di forte critica da parte della popolazione, con diverse segnalazioni alla preferenza di spettacoli circensi che non prevedano l'utilizzo di animali, privilegiando le buone prassi che esistono in ambito circense, conciliando un'arte che ha storia secolare con la rinuncia a pratiche non idonee verso gli animali, anche se prive di maltrattamenti e violenze verso gli stessi, come riconosciuto da autorità scientifiche in tutto il mondo.

Considerato che la Città di Alghero, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove in particolare il rispetto dei diritti e la convivenza tra l'uomo e la

popolazione animale e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Considerato che, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali" proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.01.1978, il Comune promuove la cura e la cultura del rispetto per la dignità degli animali e ne evita riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti, riconoscendo ad essi il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, in attuazione peraltro della Legge.

Visto l'art. 3 dello Statuto Comunale, che al comma 1 cita: "Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità".

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 27 del 27.01.2005, con la quale veniva disposto, tra l'altro, di "individuare un'area comunale sita in viale 1° Maggio da destinare ad uso spettacoli viaggianti".

Richiamata l'Ordinanza dirigenziale n. 261 del 28.05.2018, con la quale si regolamenta la circolazione dei veicoli in banchina lungo il viale 1° Maggio e si istituiscono delle aree di sosta libera, individuando tra queste l'area comunale a suo tempo destinata ad uso per giostre, attività circensi e spettacoli viaggianti in genere.

Vista la legge 18 Marzo 1968, N. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza sull'osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 29 del 05.11.1990 "Animali selvatici ed esotici in cattività – Vigilanza Veterinaria Permanente".

Viste le "Linee Guida emanate il 10 maggio 2000 dalla Commissione Scientifica CITES per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", poi integrate in data 19 aprile 2006 con il fine di

- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali - proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni Italiani

linee guida che questa Amministrazione recepisce integralmente;

Ritenuto di garantire il rispetto delle normative sopracitate e la tutela del pubblico interesse evidenziato.

Ritenuto necessario adottare il presente atto condividendone le finalità.

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Per quanto su esposto in premessa

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati

che sia fatto assoluto divieto nel territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, tranne che per i circhi e le mostre zoologiche itineranti nel rispetto delle condizioni contenute nelle linee guida emesse il 19 Aprile 2006 dalla Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie in via di estinzione, o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile;

che è fatto assoluto divieto di attendamento ai circhi che impiegano animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni, animali indicati nelle linee guida emesse il 19 Aprile 2006 dalla Commissione Scientifica CITES;

che, in ottemperanza dell'ordinanza Dirigenziale n. 261 del 28.05.2018, per l'area in viale 1° Maggio a suo tempo destinata ad uso per giostre, attività circensi e spettacoli viaggianti in genere:

- il periodo di utilizzo è quello compreso dal 1 novembre al 10 gennaio di ogni anno e per il suddetto periodo non verrà rilasciata più di una concessione all'anno;
- le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo;

che l'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

Fatti salvi i divieti, è fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Alghero con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- a. assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- b. disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- c. assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- d. non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- e. non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
- f. non utilizzare gli animali prelevati in natura;
- g. l'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge;
- h. sia assicurata l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata sorveglianza e distanza di sicurezza.

RENDE NOTO

Che a norma di legge il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del Settore Coordinamento ed Indirizzo Dott. Luca CANESSA, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso nelle sedi competenti a termini di legge;

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Sindaco

BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.